

Prescrizione e decadenza
in materia previdenziale nella
giurisprudenza

**Quando il tempo non
è galantuomo....**

Tiziana Orrù



I DIRITTI
PREVIDENZIALI
o diritti pubblici
soggettivi
o diritti sociali
Art. 38
Costituzione

i diritti previdenziali si esercitano per il tramite necessario di una domanda presentata nei confronti dell'ente pubblico istituzionalmente deputato ad attuarli

la domanda interrompe il termine di prescrizione o, laddove previsto, di decadenza.

la domanda amministrativa è fondamentale per la stessa tutelabilità del diritto previdenziale: in mancanza non si avrà una mera improcedibilità dell'azione ex art. 443 c.p.c., ma la più radicale improponibilità, rilevabile in ogni stato e grado del processo.

PRESCRIZIONE

Nel diritto civile la prescrizione consiste nell'estinzione di un diritto soggettivo a causa del suo mancato esercizio per un certo periodo di tempo, determinato dalla legge.

Non sono soggetti a prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti che, pur essendo disponibili, la legge dichiara imprescrittibili.

DECADENZA

la decadenza consiste nella perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato compimento di un'attività o di un determinato atto, nei termini previsti dalla legge. L'unico modo per evitare la decadenza è compiere l'atto nei termini previsti

La decadenza non fa venir meno il diritto, ma solo la possibilità di azionarlo giudizialmente.

In questo senso si ritiene che sia un istituto di natura o di effetti processuali.

DIFFERENZE

la prescrizione ha lo scopo sociale di eliminare lo stato di incertezza nascente dal prolungato mancato esercizio del diritto;

la decadenza può avere le più diverse finalità tutte accomunate dall'esigenza che il diritto venga esercitato entro un termine acceleratorio e perentorio.

Da tali differenze discendono come corollari alcune conseguenze:

la decadenza ha carattere eccezionale e ricorre solo laddove sussistano le particolari finalità previste dalla legge;

2)il termine decadenziale non è suscettibile di proroga, non essendo ammesse in generale né cause di interruzione né di sospensione;

La differenza ha un valore solo tendenziale e non strutturale, ed è sempre necessario verificare in concreto l'atteggiarsi del termine alla luce delle singole disposizioni di legge.

Il termine di decadenza dell'azione giudiziaria

L'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, novellato dalla l. n. 438/1992 disciplina una decadenza sostanziale "di ordine pubblico" in quanto annoverabile tra quelle dettate a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti su conti pubblici e, pertanto, essa é rilevabile in ogni stato e grado del giudizio con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l'ente previdenziale di rinunciare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto.
Cassazione SS.UU. n. 23736/2006.

L'azione giudiziaria può essere proposta entro tre anni per le prestazioni pensionistiche

ed entro un anno per le prestazioni temporanee di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (erogate dalla "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti e relative all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria; al fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto; alle integrazioni salariali per l'industria, l'edilizia e l'agricoltura; ai trattamenti di famiglia; ai trattamenti economici di malattia e di maternità)

IL TERMINE DI DECADENZA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA ambito di applicazione



La norma è applicabile nelle controversie dinanzi al Giudice ordinario con riguardo ad ogni tipo di prestazione di carattere previdenziale a prescindere dalle modalità di corresponsione.



Le altre materie per le quali non vige un termine decadenziale per la proposizione della domanda giudiziale, soggiacciono esclusivamente al termine prescrizionale.



Non si applica nel giudizio dinanzi alla Corte dei Conti relativo a pensioni pubbliche

IL TERMINE DI DECADENZA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA: operatività

L'unico atto impeditivo della decadenza è il deposito del ricorso giudiziario.

La decadenza comporta l'inammissibilità della domanda giudiziaria e l'estinzione di tutti i ratei della prestazione nel frattempo maturati in quanto il fondamento costituzionale della prestazione pensionistica, che le conferisce il carattere della non prescrittibilità, impone di salvaguardare la medesima prestazione nel suo nucleo essenziale (tra le tante, Cass. Sez. L, n. 13104 del 08/09/2003; Sez. L, n. 152 del 09/01/1999; Sez. L, n. 2364 del 07/02/2004) **ritenere il diritto alle differenze pensionistiche perduto per decadenza comporterebbe di fatto la vanificazione del diritto alla pensione, in netto contrasto con l'art. 38 Cost. il quale impedisce alla legge ordinaria, mediante il meccanismo della decadenza, di attaccare il nucleo essenziale della prestazione pensionistica**

IL MAKE UP DELL'ART. 47 DPR 639/1970

è contenuto nell'art. 38, comma 1, lettera d, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111, disposizioni urgenti per la stabilizzazione economica.

All'art. 47 viene aggiunto il sesto comma: *Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.*

PRINCIPIO GENERALE

Nel caso di adempimento parziale o anche integrale ma senza pagamento degli accessori, il richiedente dovrà comunque agire per la parte residua nei termini di decadenza, e non più solo di prescrizione

QUESTIONI INTERPRETATIVE

L'intento del legislatore con l'introduzione della decadenza anche in tema di ricalcoli pensionistici è quello di continuare a incidere unicamente sui ratei pregressi.

il legislatore ha inteso chiarire che, per le prestazioni periodiche, la decadenza dell'azione non investe il diritto in sé, ma soltanto la tutelabilità in sede giudiziale dei ratei compresi nel periodo per cui si è verificata la decadenza, e che – quindi – la domanda giudiziale diretta ad ottenere il riconoscimento di prestazioni solo in parte comprese nel periodo interessato alla decadenza, resta ammissibile per la parte residua.

Corte costituzionale n. 69/2014: È incostituzionale l'art. 38 comma 4 d.l. 6 luglio 2011 n. 98, conv., con modificazioni, in l. 15 luglio 2011 n. 111, nella parte in cui prevede che la decadenza sostanziale di tre anni e la prescrizione di cinque anni (di cui al comma 1 lett. d) si applicano anche ai giudizi di riliquidazione delle pensioni pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del decreto stesso (6/7/2011).

QUESTIONI INTERPRETATIVE

Per le prestazioni liquidate anteriormente continua ad applicarsi il principio sancito dalle Sezioni Unite 12720/09 per cui la decadenza di cui al D.P.R. n. 39 del 1970, art. 47, – come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito nella L. 1 giugno 1991, n. 166 – non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sè considerata, ma solo l'adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l'Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale

Cass. Sez. L, n. 4858/22 in considerazione della natura della prestazione, la decadenza non è tombale ma riguarda solo le differenze sui ratei maturati precedentemente al triennio calcolato dalla domanda giudiziale;

Cass. Sez. L, n. 28416/20 la decadenza ex art. 47, è evitata dalla proposizione dell'azione giudiziaria e non anche dalla domanda amministrativa;

Cass. S.U. n. 15352 del 2015 la decadenza ex art. 47, trova applicazione con riguardo a prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della disposizione (6/7/2011)

QUESTIONI INTERPRETATIVE

DECADENZA EX ART. 47 ED ESPOSIZIONE AD AMIANTO

Cass. Sez. L, n.41886/21 La decadenza dall'azione giudiziaria ex art 47 del d.P.R. 639/1970 si applica alle controversie per la maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione; l'art. 47 infatti, comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione, ovvero la determinazione della sua misura, incluso quelle relative alla consistenza dell'anzianità contributiva, sulla quale incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dall'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992.

Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11201/2016 in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, va tenuto conto della data di presentazione della domanda diretta ad ottenere la maggiorazione contributiva e non di quella relativa all'erogazione della prestazione pensionistica oggetto di rivalutazione”

Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17798/2015 “In tema di proponibilità della domanda giudiziale in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, è sempre necessaria la previa presentazione della domanda amministrativa all'Inps, unico ente legittimato all'erogazione della prestazione pensionistica oggetto di rivalutazione contributiva, sicchè, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, va tenuto conto della data di presentazione dell'istanza allo stesso Istituto, e non della data di inoltro della domanda all'Inail”

IL TERMINE DI DECADENZA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA il dies a quo

l'azione giudiziaria è procedibile solo a decorrere dall'esaurimento (completo) del procedimento amministrativo, il termine decorre:

-dalla data di comunicazione della decisione del ricorso amministrativo, nelle ipotesi di adozione del provvedimento nei termini avverso ricorso amministrativo proposto nei termini,

-dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della detta decisione, nei casi di silenzio rifiuto a seguito di ricorso amministrativo proposto nei termini,

-in tutti gli altri casi – in cui vi sia formazione del silenzio rifiuto, o ricorsi proposti oltre il termine fissato ovvero provvedimenti amministrativi di rigetto sopravvenuti alla formazione del silenzio rifiuto - il termine di decadenza deve invece essere calcolato dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione (data della domanda + 120 + 90 + 90 = 300 giorni), configurandosi tale disposizione come norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica (*Cass.3853/03; Cass. 6018/2005; Cass.15969/2017*)

ALTRE IPOTESI DI DECADENZA DAL DIRITTO AD OTTENERE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

I termini di decadenza sono previsti non solo per l'esperimento dell'azione giudiziaria, ma anche per la presentazione delle domande amministrative di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alle prestazioni previdenziali e per l'iscrizione a ruolo dei contributi non versati.

Con norma eccezionale l'art. 34 del DL n. 18/2020 (cura Italia) ha sospeso di diritto i termini di decadenza e i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'Inps e dall'Inail per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 1° giugno 2020.

Art. 3.

1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La USL provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'art. 4, sulla base di direttive del Ministero della sanità, che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative.

**DECADENZA DEL DIRITTO
ALLE PRESTAZIONI DI CUI
ALLA L. 210/1992**

DECORRENZA DEL TERMINE: una consolidata giurisprudenza di legittimità sostiene che questo deve essere fatto risalire al momento in cui la persona ha contezza non solo della patologia ma anche del nesso eziologico con tra l'evento trasfusionale e il danno (cfr. Cass. n. 1104/12 e n. 25265/15).

EFFETTI DELLA DECADENZA: TOMBALE O MOBILE?

Cass. sez. lav. 17/01/2022, n. 1308 rimette la questione alla Corte Costituzionale per violazione degli artt. 2,3,32 e 38 Cost. ritenendo non manifestamente infondata la disparità di trattamento dei soggetti titolari dei diritti pensionistici rispetto ai titolari di diritto all'indennizzo ex L. 210/92

DECADENZA DEL DIRITTO
ALLE PRESTAZIONI DI CUI
ALLA L. 210/1992

Il mancato pagamento alle scadenze stabilite della contribuzione volontaria comporta la decadenza dal diritto a coprire di contribuzione solo il periodo interessato
Cass. 19054/2020.

Il D.p.r. 1432/1972 dispone l'irrelevanza delle ragioni del ritardo – siano esse dovute a trascuratezza dell'assicurato, a mera dimenticanza, alla volontà di interrompere il rapporto -, trattandosi di rapporto assicurativo rimesso in toto alla diligenza e alla volontà della parte, al quale è estraneo il vincolo solidaristico che caratterizza il sistema dell'assicurazione obbligatoria.

DECADENZA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

LA PRESCRIZIONE PREVIDENZIALE

In materia previdenziale, oltre che fare riferimento agli articoli del codice civile, è necessario tenere in considerazione le disposizioni di natura speciale che disciplinano ogni singola prestazione

l'espressa previsione di cui al comma 9, art. 3, L n. 335/95, relativo alla preclusione del versamento dei contributi prescritti (con obbligo di restituirli in caso di ricezione) risulta difforme rispetto alla regolamentazione civilistica, secondo cui l'adempimento di un debito prescritto costituisce esecuzione di un'obbligazione naturale (art. 2940 c.c., e quindi legittimo e non ripetibile), e la prescrizione è rinunciabile da parte del soggetto che ne beneficia (art. 2937 c.c.).

-

LA PRESCRIZIONE PREVIDENZIALE

la prescrizione matura di giorno in giorno, risolvendosi in un complesso di diritti a ratei giornalieri, e decorre dal giorno in cui tali ratei sono dovuti, sicché una volta presentata la tempestiva domanda amministrativa, l'obbligo di pagamento dei ratei decorre, per l'Ente previdenziale, dal giorno di maturazione degli stessi, salvi gli effetti della sospensione (Cass. 2865/2004)

LA PRESCRIZIONE INAIL (cenni)

Art. 112 D.P.R. n. 1124 del 1965 *L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale.*

L'azione per riscuotere i premi di assicurazione ed in genere le somme dovute dai datori di lavoro all'Istituto assicuratore si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento

Cass. 5 aprile 2001 n. 5090: *“La manifestazione della malattia professionale, rilevante quale dies a quo per la decorrenza del termine prescrizione di cui all'art. 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, può ritenersi verificata solo quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale ed il suo grado invalidante sia desumibile da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., quali la domanda amministrativa (con valore di presunzione semplice), certificati medici che attestino l'esistenza ed il grado invalidante della malattia al momento della certificazione; diagnosi medica, dal momento della sua comunicazione all'interessato, dalla quale la malattia sia riconoscibile per l'assicurato (Cass. 8 gennaio 1996, n. 63), od altri fatti noti dai quali sia possibile trarre presunzioni gravi, precise e concordanti circa lo stato soggettivo di consapevolezza dell'assicurato”*

LA PRESCRIZIONE INAIL dies a quo

Cass. 5/04/2001 n. 5090: “La manifestazione della malattia professionale, rilevante quale dies a quo per la decorrenza del termine prescrizione di cui all'art. 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, può ritenersi verificata solo quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale ed il suo grado invalidante sia desumibile da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., quali la domanda amministrativa (con valore di presunzione semplice), certificati medici che attestino l'esistenza ed il grado invalidante della malattia al momento della certificazione; diagnosi medica, dal momento della sua comunicazione all'interessato, dalla quale la malattia sia riconoscibile per l'assicurato (Cass. 8 gennaio 1996, n. 63), od altri fatti noti dai quali sia possibile trarre presunzioni gravi, precise e concordanti circa lo stato soggettivo di consapevolezza dell'assicurato”

Cassazione 26/05/2020 n.9802 Il "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire dall'INAIL la rendita per inabilità permanente coincide con il momento in cui l'interessato abbia avuto consapevolezza dell'esistenza della malattia, della sua origine professionale e del suo grado indennizzabile, da intendersi, tuttavia, in termini non strettamente soggettivi.

La prescrizione dei diritti lungolattenti

I medesimi principi sono affermati per tutti i diritti che nascono da situazioni lungolattenti e richiedono quindi un criterio unitario di individuazione del dies a quo di decorrenza del termine estintivo del diritto

(Cons. Stato, sez. III, 15 aprile 2015 n. 1935; Cons. Stato, sez. II, 2 ottobre 2014 n. 4899): quando l'infermità deriva da circostanze ambientali, che col decorso del tempo incidono sull'integrità psicofisica del dipendente il principio di ragionevolezza deve indurre a ritenere tempestive le domande proposte entro il termine decorrente dalla chiara consapevolezza del dipendente di aver contratto la malattia quale conseguenza della prestazione del servizio.

Cass. S.U. 06/04/2012, n.5572 -Cass. 20/09/2021 n. 25400

In tema di prestazioni di previdenza e assistenza, la prescrizione è sospesa, oltre che durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta all'istituto assicuratore ex art. 7 della legge n. 533 del 1973, anche durante il tempo di formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo condizionante la procedibilità della domanda giudiziale ex art. 443 c.p.c., essendo ancora valido il principio di settore, enucleabile dall'art. 97 del r.d.l. n. 1827 del 1935 e conforme ai principi costituzionali di equità del processo ed effettività della tutela giurisdizionale, per cui il decorso del termine di prescrizione è sospeso durante il tempo di attesa incolpevole dell'assicurato;

la prescrizione del diritto è sospesa per i centoventi giorni di formazione del silenzio rifiuto di cui all'art. 7 della legge n. 533 del 1973 e per i centottanta giorni di formazione del silenzio rigetto previsto dall'art. 46 della legge n. 88 del 1989.

SOSPENSIONE DELLA
PRESCRIZIONE INPS


la prescrizione del diritto alle prestazioni erogate dall'Inail in favore dell'assicurato è disciplinata dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 111, commi 2 e 3

La prescrizione prevista dall'art. 112 del presente decreto rimane sospesa durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità.

Tale liquidazione, peraltro, deve essere esaurita nel termine di centocinquanta giorni, per il procedimento previsto dall'art. 104, e di duecentodieci, per quello indicato nell'art. 83. Trascorsi tali termini senza che la liquidazione sia avvenuta, l'interessato ha facoltà di proporre la azione giudiziaria

Cass. sez. un. 16/11/1999 783: il termine triennale è di prescrizione e non di decadenza.

Cass. sez. un. - 07/05/2019, n. 11928 la sospensione prevista dall'art. 111, comma 2 resta sospesa per tutta la durata della liquidazione amministrativa della prestazione e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'Istituto. Con il decorso del termine di centocinquanta giorni, previsto dall'art. 104, o di duecentodieci giorni, di cui all'art. 83 dello stesso decreto, è rimossa la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria ed all'assicurato è data facoltà di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata.



UNA CAUSA SPECIALE DI SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE

L'articolo 11, decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, stabilisce che *i termini di prescrizione dei contributi sono sospesi dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 30 giugno 2021 e che riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.*

L'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, dispone, al comma 2, che: *“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.*

sono previsti due distinti periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni)

Con circolare INPS n° 126 del 10-08-2021 sono chiariti -anche con esempi pratici- gli effetti della sospensione obbligatoria dei termini di prescrizione

La prescrizione
in ambito INPS
opera:

In materia di
prestazioni

In materia di
contributi

LA
PRESCRIZIONE INPS

Il diritto alla posizione contributiva si realizza in stretta connessione con la prescrizione dei crediti contributivi.

Il principale istituto di tutela della posizione contributiva del lavoratore, è rappresentato dall'automaticità delle prestazioni - articolo 2116, co. 1, c.c.

Secondo quanto previsto dall'articolo 40, L. 153/1969, l'operatività del principio di tutela si arresta davanti alla prescrizione dei contributi, quando, cioè, l'adempimento non è più esigibile da parte dell'ente previdenziale.

La previsione ha il chiaro scopo di bilanciare il diritto del lavoratore alla tutela previdenziale con l'esigenza di evitare oneri finanziari non previsti (specie con riferimento al sistema di calcolo retributivo delle prestazioni), nonché di garantire la certezza dei rapporti giuridici specie in riferimento a inadempimenti risalenti nel tempo e, quindi, anche di difficile accertamento.

Cass., sez. lav., Corte di Cassazione, sentenza 19398 del 2014 L'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione.

DIRITTO ALLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA PRESCRIZIONE

LA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI

Cass. S.u. n. 10955/2002 “nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione è pure sottratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla disponibilità delle parti; posto che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva, l’ente previdenziale non può rinunziarvi, essa opera di diritto ed è altresì rilevabile d’ufficio, senza che l’assicurato possa versare contributi previdenziali prescritti.”.

Di rilievo le conseguenze pratiche della pronuncia in esame: anche laddove non sia eccepita in giudizio la prescrizione, qualora il giudice ravvisi l’intervenuto decorso del termine, è obbligo dello stesso dichiarare l’estinzione del diritto non essendo ammissibile il pagamento da parte del contribuente di contributi previdenziali prescritti.

LA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI

L'art. 55 del R.D.L. n°1827/1935 aveva fissato il termine di prescrizione in cinque anni.

Successivamente, tale termine era stato portato a dieci anni dalla Legge 153/1969.

La materia è stata rivista dalla legge 335/1995.

La soluzione adottata dal legislatore è stata quella dell'introduzione, con decorrenza 1.1.1996, di un duplice termine di prescrizione, e cioè:

un termine di prescrizione normale di cinque anni per tutti i contributi previdenziali e assistenziali;

un termine di prescrizione particolare ed eccezionale di dieci anni limitatamente alla contribuzione riguardante le gestioni pensionistiche, in presenza di denuncia contro il datore di lavoro da parte del lavoratore o dei suoi superstiti

il termine quinquennale si applica anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.

LA DENUNCIA DEL LAVORATORE E GLI ATTI INTERRUTTIVI

La denuncia del lavoratore non ha efficacia interruttiva, vale solo per i periodi anteriori all'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335 e per i quali, a tale data, non sia ancora integralmente maturato il quinquennio dalla scadenza, perciò il precedente termine decennale di prescrizione può operare solo nel caso in cui la denuncia prevista dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995 sia intervenuta nel corso del quinquennio dallo loro scadenza *Cass. SS.UU. 15296/2014*

La prescrizione inizia a decorrere dalla data di scadenza del pagamento dei contributi, poiché da tale termine l'Ente creditore può fare valere il proprio diritto.

Il decorso della prescrizione è interrotto da un atto con il quale l'Ente Previdenziale esprime la sua volontà di esercitare il diritto che gli compete o da un atto con il quale il debitore riconosce l'esistenza del proprio debito (ad esempio la presentazione delle denunce mensili, modd. DM10, totalmente o parzialmente insolute da parte del datore di lavoro, la presentazione delle denunce annuali modd 01/M o di altri tipi di denunce aventi caratteristiche simili);

Gli atti interruttivi devono essere compiuti dall'INPS entro il 31 dicembre 1995 (*Cass. civ., S.U. 4 marzo 2008, n. 5784*)

I CONTRIBUTI MINORI

I contributi minori (DS, TBC, ANF, SSN, ecc) si prescrivono sempre in cinque anni, a prescindere da ogni eventuale denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti.

CONTRIBUZIONE LAVORATORI AUTONOMI

La legge n. 335/1995, in tema di prescrizione dei contributi, ha carattere generale. Si prescrivono in cinque anni anche i contributi dei lavoratori autonomi ossia artigiani, commercianti e coltivatori diretti.



Per gli autonomi non è possibile regolarizzare l'omesso versamento dei contributi per periodi per i quali la possibilità di effettuare e richiedere tale versamento è prescritta.

LE PRESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Il diritto alla pensione è imprescrittibile, oltre che irrinunciabile e indisponibile, poiché si riferisce ad una situazione destinata a permanere nel tempo e che è ricollegabile ad uno status giuridico

L'imprescrittibilità vale anche per tutti gli altri fondi del nostro ordinamento previdenziale.

Sono soggette a prescrizione le singole rate di pensione

RATEI DI PENSIONE

Sono soggette a prescrizione le singole rate di pensione

Corte di cassazione a SS.UU. N. 10955 del 2002, con pronuncia resa in tema di prescrizione del diritto agli interessi sui ratei di prestazioni assistenziali e previdenziali corrisposti in ritardo, ha precisato – tra l'altro che "*(...) ferma restando l'imprescrittibilità del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale garantita dall'art. 38 Cost. in quanto connesso ad uno status del cittadino, si prescrivono (oppure da essi si può decadere), invece, i diritti esclusivamente patrimoniali, cioè i singoli crediti periodicamente risorgenti (che maturano per ciascun mese o alla scadenza di un periodo più lungo), in quanto sono espressione del diritto alla prestazione e vengono denominati "ratei"*";

RATEI DI PENSIONE

I ratei già liquidati sono soggetti alla speciale prescrizione quinquennale di cui all'art. 129 R.d.l. n. 1927/1935 per i ratei non liquidati la prescrizione è decennale (R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129 prescrizione quinquennale per i ratei riscossi)

art.47-bis DPR 639/70 introdotto dal decreto Legge n. 98/11 *Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorchè non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonchè delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.*

I ratei di pensione maturati dopo il 6 luglio 2011 si prescrivono in cinque anni, anche nei casi di giudizi pendenti in primo grado alla predetta data.

Ratei di arretrati maturati entro il 6 luglio 2011

Il diritto ai ratei arretrati, se non liquidati maturati entro il 6 luglio 2011 anche nei casi di giudizi pendenti in primo grado alla predetta data, si prescrive secondo il previgente periodo decennale *Cassazione civile sez. lav., 13/01/2020 n° 401*

Il termine decorre dalla domanda

Provvidenze economiche a favore degli invalidi civili

Anche il diritto alla provvidenze economiche previste a favore degli invalidi civili è imprescrittibile

I ratei delle provvidenze economiche si prescrivono, con diverso termine, a seconda che il diritto alle stesse sia stato riconosciuto o meno

Per i ratei delle prestazioni maturate e non liquidate entro il 06.07.2011 vale l'ordinaria prescrizione decennale.

Per i ratei di pensione maturati, liquidati e non riscossi vale la prescrizione quinquennale

Trattamenti economici di
malattia e maternità

L'omissione contributiva

Il Fondo di Garanzia

La ripetizione
dell'indebitito

ALCUNI CASI
PARTICOLARI

Trattamenti economici di malattia e di maternità

La domanda del lavoratore o della lavoratrice volta al riconoscimento dell'indennità di malattia o maternità va proposta non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche dell'INPS, ricorrendo nei loro confronti un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., in quanto, ai sensi dell'art. 1 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in l. n. 33/1980, l'INPS è l'unico soggetto obbligato ad erogare le indennità di malattia e maternità ex art. 74 della l. n. 833/1978, mentre il datore di lavoro ha solo il dovere di anticiparne l'importo, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme da corrispondere all'Istituto, sempreché la prestazione sia effettivamente dovuta dall'Istituto previdenziale. La domanda nei soli confronti del solo datore di lavoro deve quindi essere respinta per carenza di legittimazione passiva della stessa.

L'indennità di malattia a carico Inps si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui essa è dovuta (art. 6 ultimo comma legge 11 gennaio 1943, n. 138)

la norma era stata abrogata, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall'articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200.

Successivamente né è stata ripristinata l'efficacia dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179.

INDENNITÀ DI MALATTIA

indennità di maternità

La disciplina è diversa a seconda che si tratti di :

- lavoratrici dipendenti;
- Lavoratrici autonome;
- Lavoratrici parasubordinate;
- Libere professioniste

TRATTAMENTI ECONOMICI DI MATERNITÀ PER LE LAVORATRICI DIPENDENTI

L'indennità a carico Inps per i periodi di congedo di maternità ovvero per i periodi di congedo parentale per le lavoratrici dipendenti si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui essa è dovuta

Il diritto alla corresponsione dell'indennità di maternità partecipando della medesima natura del diritto al trattamento di malattia, è soggetto, in mancanza di una previsione in senso contrario, alla prescrizione breve di un anno, stabilita per essa dall'art. 6, ultimo comma, della legge n. 138 del 1943.

L'INDENNITÀ DI MATERNITÀ PER LE LAVORATRICI AUTONOME

Per le lavoratrici autonome il diritto all'indennità di maternità si prescrive in un anno

Il termine annuale di prescrizione decorre dal giorno successivo all'ultimo giorno indennizzabile (tre mesi dopo il parto).

L'INDENNITÀ DI MATERNITÀ PER LE LAVORATRICI PARASUBORDINATE

- L'indennità di maternità liquidabile a favore delle persone iscritte alla gestione separata si prescrive in un anno dalla fine del periodo indennizzabile

La domanda va inoltrata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all'indennità.

Cass. 20/09/2021 n. 25400

Nell'ipotesi in cui l'indennità di maternità sia calcolata in modo errato e sussistano dei crediti a favore della lavoratrice, la domanda diretta ad ottenere la riliquidazione della prestazione economica segue le stesse regole che valgono per l'azione di adempimento dell'indennità anche nell'ipotesi in cui la domanda volta a ottenere la riliquidazione sia stata qualificata come azione contro la disparità di genere

Anche in caso di riliquidazione il termine di prescrizione è annuale e decorre dal giorno in cui sono dovuti i ratei.

Una volta presentata la domanda, l'obbligo di pagamento da parte dell'Inps decorre dal giorno in cui i ratei sono maturati.

RILIQUIDAZIONE

PRESCRIZIONE E OMISSIONE CONTRIBUTIVA

L'azione di risarcimento del danno da omissione contributiva verso il datore di lavoro si prescrive in dieci anni poiché il danno deriva direttamente dall'inadempimento di un obbligo connesso al rapporto di lavoro (*Cass. sez. lav., 13 marzo 2003, n. 3756*).

La prescrizione decorre dal momento in cui il trattamento pensionistico viene liquidato in misura inferiore a quella spettante o non viene liquidato

prima del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 cod. civ., ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso." (*Cass. Civ., sez. lav., 22.1.15 n. 1179; Cass. Civ., sez. lav., 7.12.05 n. 26990*).

Il diritto del lavoratore alla costituzione, a spese del datore di lavoro, della rendita vitalizia di cui all'art. 13, della l. n. 1338 del 1962, per effetto del mancato versamento da parte di quest'ultimo dei contributi previdenziali, è soggetto al termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla data di prescrizione del credito contributivo dell'INPS, senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E CREDITI DIVERSI A CARICO DEL FONDO DI GARANZIA

Il diritto di credito non scaturisce dal rapporto di lavoro con il datore di lavoro ma dal rapporto assicurativo-previdenziale con il Fondo di Garanzia, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 l. n. 297 del 1982, richiamato dagli art. 1 e 2 d.lg. n. 80 del 1992: (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva)

la L. n. 297 cit. non ha previsto un particolare termine di prescrizione per conseguire, a carico del Fondo di Garanzia, la liquidazione del T.F.R., si deduce che tale termine corrisponda con quello quinquennale stabilito dall'art. 2948 comma 5 c.c..

Invece l'art. 2 comma 5 del D.lgs. n. 80 cit. ha previsto espressamente un termine annuale per l'esercizio del diritto alla liquidazione delle ultime tre mensilità.

Il termine decorre dalla data in cui il diritto può essere fatto valere, cioè al perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona anche la proponibilità della domanda all'INPS.



Per le somme indebitamente erogate dall'INPS a qualsiasi titolo, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale.



La prescrizione decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito.



Qualora l'indebita erogazione sia da collegare a situazioni che devono essere comunicate dagli interessati all'Inps, il termine di prescrizione decorre dalla data di comunicazione.



L'intervenuta prescrizione va eccepita dagli interessati e non è operante d'ufficio.



Nel caso di comportamento doloso, la prescrizione rimane sospesa finché il dolo non sia stato scoperto.

Diritto alla ripetizione dell'indebito previdenziale

